

**COMUNE DI PARODI LIGURE
PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

**REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE
DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI**

**PARTE SECONDA
ACCESSO ALL'IMPIEGO**

INDICE

ARTICOLO 1. FONTI.

ARTICOLO 2. MODALITÀ DI ACCESSO ALL'IMPIEGO.

ARTICOLO 3. REQUISITI DI ACCESSO.

ARTICOLO 4. ORGANI DEL PROCEDIMENTO E COMPETENZE.

ARTICOLO 5. MODALITÀ E CONTENUTI DELLE PROVE NELLE PROCEDURE DI CONCORSO.

ARTICOLO 6. IL BANDO DI CONCORSO.

ARTICOLO 7. TRASMISSIONE DELLE DOMANDE.

ARTICOLO 8. TITOLI.

ARTICOLO 9. TASSA DI CONCORSO.

ARTICOLO 10. OPERAZIONI DELLA COMMISSIONE.

ARTICOLO 11. DISCIPLINA SPECIALE PER LE PROVE PRATICHE.

ARTICOLO 12. PROVA ORALE E COLLOQUIO.

ARTICOLO 13. COMMISSIONI ESAMINATRICI.

ARTICOLO 14. ALTRE NORME DI PROCEDURA.

ARTICOLO 15. SELEZIONE MEDIANTE AVVIAMENTO DEGLI ISCRITTI NELLE LISTE DI COLLOCAMENTO.

ARTICOLO 16. SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.

ARTICOLO 17. ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SEMPLIFICAZIONE, ACCELERAZIONE, DIGITALIZZAZIONE DEI CONCORSI PUBBLICI, DI CUI ALL'ARTICOLO 249 D.L. 34/2020, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 77/2020, E DI CUI ALL'ARTICOLO 10 D.L. 44/2021, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 76/2021

ARTICOLO 1. FONTI.

1. L'accesso all'impiego avviene con le modalità previste dalla normativa vigente, ed ivi con particolare riferimento al D.Lgs. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e s.m.i., al D.Lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), dal presente Regolamento, e, per quanto da quest'ultimo non disposto e non derogato, dal D.P.R. 487/1994 (Regolamento recante norme per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e modalità di svolgimento dei concorsi), e s.m.i., nonché, ove eventualmente applicabile, dalla Contrattazione Collettiva Nazionale del Comparto Regioni Autonomie Locali al momento vigente.

ARTICOLO 2. MODALITÀ DI ACCESSO ALL'IMPIEGO.

1. L'accesso all'impiego per la costituzione di rapporto a tempo indeterminato avviene con le seguenti procedure di reclutamento:
 - a) tramite concorso, conforme ai principi espressi dall'articolo 35 comma 3 D.Lgs. 165/2001, procedura finalizzata, in ogni caso, all'accertamento della professionalità richiesta e che deve garantire in misura adeguata l'accesso dall'esterno, nell'osservanza dei limiti previsti dalla Legge in merito ad eventuali riserve di posti destinate a personale interno;
 - b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le categorie professionali per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità, e fatta altresì salva la deroga di cui al **comma 3 del presente articolo**.
2. È esclusa, quale procedura di reclutamento, la procedura del corso-concorso.
3. In deroga a quanto previsto dal **comma 1 lettera b) del presente articolo**, relativamente alla categoria B di cui all'Allegato A del CCNL relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto Regioni - Autonomie Locali in data 01.04.1999, la procedura della selezione mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento è sostituita dal concorso relativamente al reclutamento di lavoratori da adibirsi alla conduzione di automezzo scuolabus e/o di macchine operatrici complesse, anche nel caso in cui il titolo di studio richiesto quale requisito di accesso sia la scuola dell'obbligo.
4. Forma di accesso all'impiego per la costituzione di rapporto a tempo determinato è la selezione pubblica ai sensi dell'articolo 12 e, relativamente alle categorie per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, di norma, la selezione mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente.
5. L'assunzione avviene con contratto individuale di lavoro, che sostituisce, ad ogni effetto di legge, la disposizione unilaterale di nomina prevista dal previgente ordinamento.

ARTICOLO 3. REQUISITI DI ACCESSO.

1. I requisiti di accesso sono stabiliti dal Bando, o nel caso di selezione pubblica ai sensi **dell'articolo 16**, dall'avviso, tenuto conto delle caratteristiche della professionalità oggetto di reclutamento, stabilite, in sede di programmazione triennale del fabbisogno di personale ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., in ragione dell'effettivo bisogno pubblico da soddisfare.

- 2.** Il Bando, o l'avviso, indicano, quali requisiti generali, ai fini dell'ammissione:
- a)** il possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, unitamente al requisito del godimento dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza e di una adeguata conoscenza della lingua italiana, ai sensi dell'articolo 3 D.P.C.M. 174/1994;
 - b)** l'età non inferiore agli anni 18;
 - c)** il possesso di idoneità psico-fisica all'impiego;
 - d)** relativamente ai soggetti tenuti, la posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva;
 - e)** il godimento dei diritti politici in merito all'elettorato politico attivo;
 - f)** l'assenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
 - g)** l'assenza della condizione di destituito dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
 - h)** l'assenza della condizione di decaduto da impiego presso una Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'articolo 127 comma 1 lettera d) D.P.R. 3/1951 (testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), e, cioè, destituzione a seguito di accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
- 3.** Per l'accesso all'impiego: a) il limite minimo di età è fissato in anni diciotto; b) non è previsto limite massimo di età, fatta eccezione per il reclutamento del personale della polizia locale, relativamente al quale il bando può determinare il limite massimo di età.
- 4.** Il Bando, o l'avviso, indicano i requisiti particolari ai fini dell'ammissione, coerenti con la professionalità da reclutare, costituiti da: **a)** requisiti culturali, consistenti nel titolo di studio; **b)** competenze e professionalità, consistenti nell'esperienza lavorativa maturata nella pubblica amministrazione **c)** abilitazioni, con particolare riferimento a quelle inerenti la conduzione di mezzi e attrezzature speciali **d)** ulteriori requisiti, compresi eventuali requisiti psicofisici specifici per particolari professionalità, e compreso l'eventuale possesso di certificazioni attestanti la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche e/o la conoscenza di almeno una lingua straniera di cui all'**articolo 5 commi 6 e 7.**
- 5.** In relazione al titolo di studio, salva espressa deroga alla presente disposizione, il Bando, o l'avviso, non riconoscono validità ai titoli conseguiti all'estero, fatta eccezione per quelli eventualmente riconosciuti equipollenti da provvedimenti normativi o da trattati internazionali.
- 6.** In relazione al titolo di studio, il possesso di titolo di studio superiore che presuppone quello richiesto ai fini dell'ammissione, costituisce, in quanto assorbente, requisito idoneo ai fini dell'ammissione.
- 7.** Per esperienza maturata presso la pubblica amministrazione, si intende la prestazione di servizio con la modalità del rapporto di lavoro dipendente.
- 8.** Resta salva la facoltà del Bando, o dell'avviso, di assimilare al lavoro dipendente, eventualmente dettandone i relativi criteri, altre forme di lavoro flessibile, compresa la somministrazione di lavoro, la prestazione coordinata e continuativa, la prestazione d'opera intellettuale ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile.

9. Il Bando, o l'avviso, possono, altresì, assimilare, fino a ritenerne l'equivalenza, al lavoro presso la pubblica amministrazione, il lavoro prestato presso soggetti privati, ove venga ritenuto analogo ai fini di dimostrazione del possesso della professionalità richiesta.
10. Ai fini della valutazione dell'esperienza il Bando, o l'avviso, stabiliscono altresì la durata minima, eventualmente rapportata ad un dato periodo temporale.
11. In relazione all'idoneità psicofisica per le funzioni attinenti al posto messo a concorso ed al possesso di requisiti psicofisici specifici per particolari professionalità, il Bando, o l'avviso, possono prevedere che il Comune possa disporre visite mediche di controllo e, ove ritenuto, accertamenti ed esami clinici, strumentali e di laboratorio, per coloro che accedono agli impieghi.
12. Le visite e gli accertamenti, che devono comunque precedere l'immissione in servizio, possono essere espletati anche successivamente al superamento delle prove.
13. Ai sensi dell'articolo 35 comma 5-ter D.Lgs. 165/2001, e s.m.i., il Bando o l'avviso garantiscono il principio della parità di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici, ove, in relazione al reclutamento di risorsa umana da adibire alle attività degli addetti all'ufficio tecnico manutentivo, necessitanti di pronta reperibilità, attribuiscono un punteggio e/o preferenza riferito al luogo di residenza dei concorrenti, premiante la maggiore vicinanza al territorio del Comune, con esclusione, in ogni caso, della residenza quale requisito di accesso.
14. I requisiti di accesso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel Bando, o dall'avviso, per la presentazione della domanda di ammissione, e devono sussistere, altresì, al momento dell'assunzione.

ARTICOLO 4. ORGANI DEL PROCEDIMENTO E COMPETENZE

1. Il Segretario Comunale è il soggetto responsabile del procedimento delle procedure di reclutamento.
2. La procedura di reclutamento è indetta dal Segretario Comunale, con propria determinazione, sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. 165/2001, eventualmente previo ulteriore atto di attivazione da parte della Giunta Comunale.
3. Con la determinazione di indizione è approvato il Bando di concorso, o l'avviso di selezione, costituenti *lex specialis* della procedura di reclutamento.
4. Il segretario comunale, avvalendosi dell'ufficio personale del Comune, provvede, in particolare, alle attività di pubblicazione del bando o dell'avviso
5. Le determinazioni in ordine alla valutazione delle domande di partecipazione, in ordine all'ammissione ed all'esclusione dei concorrenti, le richieste in ordine alle necessità di integrazione documentale, sono adottate dalla Commissione esaminatrice di cui all'articolo 13, in occasione della prima seduta, sulla base di istruttoria da parte del responsabile del procedimento, che si avvale dell'ufficio personale del Comune.
6. Il Segretario Comunale può disporre revisione e decide sui reclami in merito alle decisioni adottate dalla Commissione esaminatrice ai sensi del **comma 5** del presente articolo.
7. La commissione è competente all'effettuazione di tutte le operazioni di concorso di cui **agli articoli 10 e 11**, e produce, quale atto finale, la graduatoria provvisoria.

8. La graduatoria definitiva è approvata dal segretario comunale, cui sono rimessi gli atti dalla commissione ad intervenuta produzione della graduatoria provvisoria.

ARTICOLO 5. MODALITÀ E CONTENUTI DELLE PROVE NELLE PROCEDURE DI CONCORSO

1. Le modalità di svolgimento delle procedure di concorso sono previste dal D.P.R. 487/1994, e s.m.i., per le norme applicabili al Comune e per quanto non diversamente disciplinato dal presente Regolamento.
2. I concorsi, di cui all'**articolo 2 comma 1 lettera a)**, si svolgono con le seguenti modalità, previste dal Bando, tenuto conto della peculiarità della professionalità da reclutarsi:
 - a) per titoli, due prove teorico pratiche e un colloquio, oppure per titoli, due prove pratiche e un colloquio, oppure per titoli, una prova pratica, una prova teorico pratica e un colloquio, per il reclutamento della categoria B;
 - b) per titoli, due prove teorico pratiche e una prova orale, oppure per titoli, due prove scritte e una prova orale, oppure per titoli, una prova scritta, una prova teorico pratica e una prova orale, per il reclutamento della categoria C;
 - c) per titoli, due prove scritte e una prova orale, oppure per titoli, una prova scritta, una prova teorico pratica e una prova orale, per il reclutamento della categoria D.
3. In tutti i casi previsti dal **comma 2 del presente articolo** il bando può prevedere che venga esclusa la modalità relativa ai titoli.
4. In casi particolari, da indicarsi in sede di programmazione triennale del fabbisogno di personale ai sensi dell'articolo 6 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., e confermati in sede di determinazione di indizione della procedura di reclutamento, al fine di fare fronte ad esigenza di particolari professionalità dotate di adeguata formazione, in ragione dell'effettivo bisogno pubblico da soddisfare, per il reclutamento delle categorie C e D è possibile il concorso secondo la modalità per soli titoli.
5. Nei casi previsti dal **comma 2 lettere b) e c) del presente articolo** il Bando può prevedere che una delle prove scritte consista in una serie di quesiti a risposta sintetica.
6. Il Bando, eventualmente anche come requisito di accesso, prevede il possesso, e il conseguente accertamento, della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, con grado di difficoltà adeguato alla peculiarità della professionalità da reclutarsi.
7. Il Bando, eventualmente anche come requisito di accesso, prevede il possesso, e il conseguente accertamento, della conoscenza di almeno una lingua straniera, con grado di difficoltà adeguato alla peculiarità della professionalità da reclutarsi.
8. Nel caso il possesso delle conoscenze di cui ai **commi 6 e 7 del presente articolo** sia previsto quale requisito di accesso l'accertamento avviene mediante esibizione di idonea certificazione rilasciata da ente abilitato.
9. Le disposizioni dei **commi 6 e 7 del presente articolo** non si applicano relativamente alle professionalità destinate all'Ufficio Tecnico Manutentivo.
10. Le materie di esame oggetto delle prove, compresa la prova orale, sono indicate nel Bando, tenuto conto della peculiarità della professionalità da reclutarsi.

ARTICOLO 6. IL BANDO DI CONCORSO

1. Il Bando, tenuto conto del disposto dell'articolo 3 comma 2 D.P.R. 487/1994, e s.m.i.:
 - a) è informato ai principi dell'autocertificazione, della semplificazione e della possibilità, in capo ai concorrenti, a venire ammessi a regolarizzare i documenti e le dichiarazioni che presentino imperfezioni formali o omissioni parziali;
 - b) contiene lo schema di domanda di partecipazione;
 - c) indica i requisiti, le dichiarazioni, la documentazione, la cui insussistenza comporta la inammissibilità della domanda;
 - d) indica altresì le conseguenze in ordine alla assenza di requisiti, alla mancata presentazione di dichiarazioni e documentazione;
 - e) indica le modalità di regolarizzazione della documentazione e delle dichiarazioni le cui irregolarità non comportano l'esclusione dal concorso;
 - f) indica le materie oggetto di esame comprese la lingua straniera e la prova informatica;
 - g) indica i limiti e le modalità dei punteggi da attribuirsi ai candidati, salva la predeterminazione dei criteri in capo alla Commissione Esaminatrice.
2. Il Bando prescrive l'indicazione, in sede di domanda da parte del concorrente, del domicilio presso il quale devono essere, ad ogni effetto, rivolte le comunicazioni relative al concorso, compreso recapito telefonico e/o mail, anche non certificata.
11. Il Bando, per la durata indicata all'**articolo 7 comma 2** è pubblicato integralmente nell'Albo Pretorio on-line e nel sito Internet istituzionale del Comune, e per estratto del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale "quarta serie speciale concorsi ed esami", contenente gli estremi del Bando ed il termine di scadenza per la presentazione della domanda.
12. Ferma restando la pubblicità obbligatoria di cui al **comma 11 del presente articolo** è possibile procedere a forme ulteriori di pubblicizzazione e di diffusione del bando, di norma con modalità esclusivamente informatica.

ARTICOLO 7. TRASMISSIONE DELLE DOMANDE

1. La domanda di ammissione al concorso deve essere indirizzata al Comune e deve essere presentata entro il termine, perentorio e a pena di inammissibilità, previsto dal bando.
2. Di norma la scadenza è costituita dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – quarta Serie speciale “Concorsi ed esami”.
3. In caso di scadenza in giorno festivo la stessa è differita al primo giorno non festivo immediatamente successivo.
4. La trasmissione della domanda avviene con una delle seguenti modalità, alternative:
 - a) direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune, in orario di ufficio;
 - b) a mezzo del Servizio Postale di Stato con Raccomandata con Avviso di Ricevimento;
 - c) per i soli richiedenti che siano in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) di cui essi stessi siano titolari, attraverso l'utilizzo della posta elettronica certificata con invio all'indirizzo PEC del Comune, indicato nel bando.

5. Al fine della valutazione del rispetto del termine di cui al **comma 1 del presente articolo**:
- a) per la consegna manuale farà fede il timbro rilasciato dall'Ufficio Protocollo del Comune;
 - b) per la spedizione a mezzo Servizio Postale con raccomandata con A.R. farà fede il timbro data dell'Ufficio Postale accettante;
 - c) per la spedizione a mezzo PEC la data di acquisizione delle istanze è stabilita e comprovata dal gestore del sistema.
6. A parziale deroga al **comma 5 lettera b) del presente articolo** la domanda presentata a mezzo del Servizio Postale con Raccomandata con A.R. si considera prodotta in tempo utile, se spedita entro il termine di scadenza previsto dal bando, ma a condizione che pervenga al Comune entro e non oltre data successiva ivi espressamente indicata.

ARTICOLO 8. TITOLI

1. Nel caso di non utilizzo della facoltà di esclusione della modalità per titoli, di cui all'**articolo 5 comma 3**, le categorie di titoli, in coerenza con quanto previsto dall'**articolo 3 comma 4**, consistono in: **a)** titoli culturali, nel cui novero rientra il titolo di studio; **b)** competenze e professionalità, nel cui novero rientrano i titoli di servizio e il curriculum; **c)** abilitazioni; **d)** titoli vari.
2. Il Bando reca l'indicazione dei titoli valutabili ed il punteggio massimo ad essi attribuibile, singolarmente e per categorie.
3. Per i titoli, di norma, può essere attribuito un punteggio complessivo non superiore ai 10/30 o equivalente.
4. In deroga alla disposizione di cui al **comma 3 del presente articolo**, sulla base di idonea motivazione in sede di determinazione di indizione da parte del Segretario Comunale, al fine di fare fronte ad esigenza di particolari professionalità dotate di adeguata formazione, in ragione dell'effettivo bisogno pubblico da soddisfare, il Bando può prevedere il punteggio complessivo dei titoli fino a 30/30.

ARTICOLO 9. TASSA DI CONCORSO.

1. Non è prevista tassa di concorso, in considerazione della facoltatività introdotta dall'articolo 23 L. 340/2000, fatta salva l'ipotesi che il Bando la preveda espressamente,
2. Nel caso di utilizzo della facoltà di cui al **comma 1 del presente articolo**:
 - A)** la misura è determinata con deliberazione della Giunta Comunale ed è indicata dal Bando;
 - B)** il mancato o il non corretto versamento della tassa di concorso non possono costituire causa di inammissibilità alla procedura e di esclusione del concorrente, ma sono soggetti a regolarizzazione.

ARTICOLO 10. OPERAZIONI DELLA COMMISSIONE

1. Prima dell'inizio di ciascuna prova, la commissione esaminatrice procede al riconoscimento dei candidati mediante esibizione di un documento di identità personale e raccoglie la firma di presenza di ogni concorrente, una volta identificato, su apposito foglio allegato al verbale.
2. Le prove scritte si svolgono secondo le modalità previste dagli articoli 11 commi 2 e 3, 13 e 14 del D.P.R. 487/1994 e s.m.i.

3. In caso di prove teorico pratiche il disposto del **comma 2 del presente articolo** si applica in quanto compatibile con la natura della prova, salvi gli accorgimenti ritenuti necessari per il rispetto della *par condicio* fra i partecipanti.
4. In caso di prove pratiche le disposizioni del presente articolo si applicano ove non derogate dalla disciplina speciale di cui all'**articolo 11**.
5. Nel caso di concorso per titoli ed esami, la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri da parte della commissione esaminatrice nella prima seduta, è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.
6. Nel caso di prova teorico pratica, la disposizione del **comma 5 del presente articolo** si osserva in quanto compatibile con la natura della prova.
7. Nel caso di prova pratica, non trova applicazione la disposizione del **comma 5 del presente articolo** ma si applica la disposizione dell'**articolo 11 comma 12**.
8. Conseguono l'ammissione al colloquio o alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna delle precedenti prove la votazione di almeno 21/30.
9. Fermo quanto al **comma 8 del presente articolo** conseguono idoneità nel concorso i candidati che abbiano riportato nel colloquio o nella prova orale la votazione di almeno 21/30.
10. Delle operazioni della Commissione è redatto apposito verbale contenente gli elementi essenziali e la descrizione sommaria delle operazioni, sottoscritto da tutti i componenti e dal segretario.
11. La procedura di concorso è in ogni caso informata ai principi dell'autocertificazione, della semplificazione e della possibilità, in capo ai concorrenti, a venire ammessi a regolarizzare i documenti e le dichiarazioni che presentino omissioni o imperfezioni formali.
12. Ferma la pubblicità degli avvisi sul sito web on line del Comune, le comunicazioni ai concorrenti in ordine all'ammissione, allo svolgimento delle prove ed in genere le comunicazioni endoprocedimentali, avvengono tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite fax, ovvero PEC, ovvero consegna a mani, e sono eventualmente anticipate tramite mail o telefono.
13. La comunicazione della graduatoria finale avviene mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, su apposita sezione del sito web on line.

ARTICOLO 11. DISCIPLINA SPECIALE PER LE PROVE PRATICHE.

1. La prova pratica, indicata quale opzione nell'**articolo 5 comma 2 lettera a)**, nonché all'**articolo 16**, sostituisce le prove scritte o teorico pratiche relativamente al reclutamento di personale della categoria B da destinarsi all'Ufficio Tecnico Manutentivo, oppure nel caso di selezione di cui all'**articolo 16**, altresì a professionalità addette agli uffici.
2. La prova pratica consiste nella materiale esecuzione di una operazione lavorativa oppure di un'opera, avvalendosi di attrezzature, materiali, strumenti e macchine forniti dal Comune.
3. I concorrenti devono avere a disposizione materiali omogenei, attrezzature, macchine strumenti di uguale tipo, devono usufruire di uguale spazio operativo e di uguale tempo di realizzazione.

4. Ove il bando lo preveda, la Commissione esaminatrice può autorizzare i candidati ad utilizzare, in tutto o in parte, strumenti o mezzi propri, rispettando comunque il principio della par condicio.
5. Nei giorni fissati per la prova pratica, ed immediatamente prima del suo svolgimento, la commissione esaminatrice stabilisce le modalità ed i contenuti della prova, che deve essere la stessa per tutti i candidati.
6. In considerazione della natura della prova pratica:
 - a) non si procede all'elaborazione di prove alternative;
 - b) non trova applicazione l'articolo 14 D.P.R. 487/1994 e s.m.i.;
 - c) nel caso la prova pratica consista nella realizzazione di un manufatto, al termine della prova il manufatto è fotografato insieme al concorrente a fini probatori, stampato su carta con conseguente allegazione al verbale;
 - d) nel caso la prova pratica consista nell'elaborazione di un documento o di un procedimento mediante strumento informatico, il documento è salvato su supporto informatico, associato al concorrente a fini probatori, e stampato, con conseguente allegazione al verbale;
 - e) nel caso la prova pratica consista in un processo lavorativo diverso da quanto descritto alle **lettere c) e d)**, essa è descritta sinteticamente da un commissario in apposita scheda nominativa, associata al concorrente a fini probatori, con conseguente allegazione al verbale;
 - f) il manufatto di cui alla **lettera c) del presente comma** e il documento o il procedimento di cui alla **lettera d) del presente comma** possono essere distrutti una volta si sia proceduto all'allegazione al verbale;
 - g) qualora la commissione esaminatrice intenda valutare il tempo impiegato dal concorrente per portare a termine la prova pratica, tale tempo deve essere registrato e riportato in sede di verbale.
7. Lo svolgimento della prova pratica può avvenire con modalità non contemporanea, ma in fasi temporali diverse, per gruppi di concorrenti o per singolo concorrente per ragioni di limitatezza dello spazio, degli strumenti, delle macchine a disposizione, ferma restando l'adozione degli accorgimenti idonei a tutelare la par condicio dei partecipanti.
8. Nei casi di espletamento con modalità non contemporanea, lo svolgimento delle prove da parte del singolo concorrente o dei gruppi di concorrenti avviene in ordine alfabetico previo sorteggio di lettera dell'alfabeto.
9. Nei casi di cui **al comma 7 del presente articolo** i concorrenti che debbono sostenere la prova pratica, ma che non l'abbiano ancora sostenuta, sono allontanati dal luogo in cui si svolge la prova e fatti stazionare in luogo idoneo, per contro i concorrenti che hanno sostenuto la prova pratica possono assistere alla prova senza interferire o comunicare con coloro che debbono ancora sostenerla.
10. In occasione della prova pratica la commissione esaminatrice può essere assistita da personale del Comune specializzato con funzioni di assistenza e sorveglianza, nominativamente indicato in sede di verbale delle operazioni.
11. Durante la prova pratica non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro, ovvero di mettersi in relazione con altri, e comunque di interferire, salvo che con i membri della commissione esaminatrice.

12. Nel caso di concorso per titoli ed esami, la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri da parte della commissione esaminatrice nella prima seduta, è effettuata dopo l'espletamento delle prove pratiche e prima che si proceda alla valutazione delle medesime.
13. Anche nel caso di prova pratica conseguono l'ammissione al colloquio o alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna delle precedenti prove la votazione di almeno 21/30.
14. Le prove pratiche sono disciplinate dal presente articolo in deroga agli articoli 11 commi 2 e 3, 13 e 14 del D.P.R. 487/1994 e s.m.i.
15. Per quanto non derogato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'**articolo 10**.

ARTICOLO 12. PROVA ORALE E COLLOQUIO.

1. Per prova orale si intende il sostenimento, da parte di un concorrente, di interrogazione orale, senza ausili, avente ad oggetto una serie di domande di vario grado di complessità, in relazione alla professionalità oggetto di reclutamento.
2. Per colloquio si intende il sostenimento di interrogazione orale di cui al comma 1 avente ad oggetto domande qualificate, per il numero e la natura, da grado di complessità minore e caratterizzato da modalità discorsiva.
3. Le domande, in numero massimo di cinque, sono formulate sulla base di serie opportunamente bilanciate predisposte dalla Commissione, a loro volta in numero massimo di cinque, oggetto di opzione casuale da parte del concorrente, ed eventualmente, in caso di numero di concorrenti maggiore a cinque, reiterate.
4. Si applicano le disposizioni dell'**articolo 11 commi 8, 9, 10, 11**.

ARTICOLO 13. COMMISSIONI ESAMINATICI.

1. Le commissioni esaminatrici sono nominate dalla Giunta Comunale, tenuto conto, ove possibile, della necessità di assicurare il principio della pari opportunità fra i sessi, nel rispetto della disciplina in ordine all'inconferibilità degli incarichi di commissario e di incompatibilità previsti dalla Legge.
2. Le commissioni esaminatrici sono, di norma e fatto salvo quanto al **comma 8 del presente articolo**, presiedute dal Segretario Comunale del Comune, e formate da altri due componenti, scelti fra dipendenti del Comune, ovvero da funzionari di altre Amministrazioni, docenti e soggetti esterni, purché esperti nelle materie d'esame.
3. I componenti e il segretario della commissione, scelti tra i dipendenti del Comune o di altra pubblica amministrazione, sono di categoria non inferiore:
 - a) alla D per i concorsi afferenti posti delle categorie C e D;
 - b) alla C per tutti gli altri.
4. Della commissione possono essere chiamati a far parte componenti aggiunti per le eventuali prove di lingua straniera e per eventuali materie speciali, previste dal Bando.
5. Nei casi previsti dal **comma 4 del presente articolo** la partecipazione dei componenti aggiunti è limitata alle sedute in cui sia necessaria la presenza dei medesimi.
6. Con l'atto di nomina, o con atto successivo, è facoltà nominare un segretario

supplente e fino a due componenti supplenti, oltre a un supplente per ogni componente aggiunto.

7. I componenti supplenti intervengono alle sedute della commissione in sostituzione degli effettivi in caso di assoluta e documentata impossibilità degli stessi.
8. In deroga al **comma 2 del presente articolo**, con la finalità di assicurare il buon andamento dell'azione amministrativa del Comune, possono essere individuati, anche disgiuntamente, rispettivamente, il presidente della commissione, in luogo del segretario comunale, purchè dotato della idonea qualificazione, i componenti e il segretario della commissione, parimenti in soggetti esterni di altra amministrazione riflettenti i requisiti di cui al comma 3 del presente articolo, oppure non appartenenti a pubblica amministrazione, anche in quiescenza, purchè qualificati.
9. Con esclusione dei componenti interni al Comune, il compenso ai componenti della Commissione è indicato nell'atto di nomina, salvo il diritto dei componenti esterni al Comune a percepire il rimborso spese sulla base dei parametri stabiliti per le missioni dei pubblici dipendenti.

ARTICOLO 14. ALTRE NORME DI PROCEDURA

1. Il Segretario Comunale può, in ogni caso, nell'esercizio del proprio potere discrezionale e unilaterale:
 - prorogare il termine di scadenza del concorso;
 - riaprire il termine di scadenza del concorso allorché sia già scaduto;
 - modificare le date delle prove;
 - revocare il concorso ove ricorra il pubblico interesse o quando ciò sia richiesto per adeguamento alla normativa vigente.
2. Gli atti che, ai sensi del **comma 1 del presente articolo**, dispongono la proroga, la riapertura dei termini o la revoca sono comunicati direttamente ai candidati che hanno presentato domanda oppure resi pubblici con mezzi idonei.
3. il criterio della pubblicità delle prove trova limite nelle necessità afferenti la *par condicio* dei partecipanti.
4. Il criterio della pubblicità delle procedure e della trasparenza amministrativa trova il limite in quello previsto per i diritti di accesso nei concorsi pubblici, osservate le esigenze della *par condicio* dei partecipanti, della tutela dei dati personali, delle esigenze di speditezza ed economicità dell'azione amministrativa.

ARTICOLO 15. SELEZIONE MEDIANTE AVVIAMENTO DEGLI ISCRITTI NELLE LISTE DI COLLOCAMENTO

1. Qualora si operi selezione mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, fatti salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità, e fatta altresì salva la deroga di cui all'**articolo 2 comma 3**, per le peculiari professionalità ivi indicate, si osservano le disposizioni di cui al D.P.R. 487/1994 e s.m.i., in particolare dagli articoli dal 23 al 28 compresi, fatte salve le prescrizioni del presente articolo.
2. In ordine ai requisiti di accesso ed ai limiti di età, si applica la disposizione

dell'**articolo 3** del presente Regolamento.

- 3.** La determinazione di indizione della procedura di reclutamento è adottata dal Segretario Comunale ai sensi dell'**articolo 4**.
- 4.** Con la determinazione di indizione sono stabiliti le caratteristiche del rapporto di lavoro, i requisiti di accesso alla selezione, la tipologia e i criteri di valutazione delle prove.
- 5.** Le prove, destinate unicamente all'accertamento dell'idoneità all'impiego, da stabilirsi conformemente alla professionalità da reclutarsi, consistono in una prova pratica ed in un colloquio, secondo le relative procedure indicate, rispettivamente, all'**articolo 10** e all'**articolo 11**, per le parti applicabili.
- 6.** L'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, nonché della lingua straniera, sarà effettuato ove opportuno in relazione alla professionalità da reclutarsi.
- 7.** Conseguono idoneità all'impiego il primo dei soggetti avviati che abbia riportato in ciascuna delle prove la votazione di almeno 21/30.
- 8.** L'organo esaminatore consiste nel Segretario Comunale, assistito da funzionario verbalizzante.
- 9.** In casi particolari è facoltà di costituire l'organo esaminatore in forma di commissione esaminatrice, di cui all'**articolo 13**.
- 10.** Prima dell'inizio della prova, l'organo esaminatore procede al riconoscimento del soggetto avviato mediante esibizione di un documento di identità personale e raccoglie la firma di presenza, una volta identificato, su apposito foglio allegato al verbale.
- 11.** Delle operazioni dell'organo esaminatore è redatto apposito verbale contenente gli elementi essenziali e la descrizione sommaria delle operazioni, sottoscritto dal componente, o dai componenti, e dal verbalizzante.
- 12.** In deroga parziale all'articolo 27 comma 1 D.P.R. 487/1994 e s.m.i., i termini di convocazione degli avviati alla selezione sono stabiliti dal Comune, tenuto conto delle proprie necessità organizzative.
- 13.** Ferma la pubblicità degli avvisi sul sito Web istituzionale, le comunicazioni ai soggetti avviati in ordine all'ammissione, allo svolgimento delle prove ed in genere le comunicazioni endoprocedimentali, avvengono tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite fax, ovvero PEC, ovvero consegna a mani, e sono eventualmente anticipate tramite mail o telefono.

ARTICOLO 16. SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

- 1.** Qualora si debba procedere ad assunzioni di personale da impiegare con contratto di lavoro a tempo determinato si applica la procedura di selezione pubblica di cui al presente articolo.
- 2.** La selezione avviene mediante avviso pubblicizzato mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, su apposita sezione del sito web on line per una durata non inferiore a sette giorni continuativi.
- 3.** Nel caso di fabbisogno di personale appartenente alla categoria B, per il quale sia richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, e in assenza di ulteriori requisiti di specifica professionalità, il reclutamento avviene mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente secondo la procedura di cui all'**articolo 15**.
- 4.** In deroga a quanto previsto dal **comma 3 del presente articolo**, relativamente alla categoria B, la procedura della selezione mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento è sostituita dalla selezione pubblica di cui al

presente articolo relativamente al reclutamento, a tempo determinato, di lavoratori da adibirsi alla conduzione di automezzo scuolabus e/o di macchine operatrici complesse, anche nel caso il titolo di studio richiesto quale requisito di accesso sia la scuola dell'obbligo

5. Le prove, in relazione alla specifica professionalità del posto indicate nell'avviso di selezione, consistono in una prova pratica ed in un colloquio relativamente al reclutamento della categoria B, in una prova teorico-pratica e in una prova orale, o, in alternativa a quest'ultima, in un colloquio, relativamente al reclutamento delle categoria C, in una prova scritta e in una prova orale relativamente al reclutamento delle categoria D.
6. Le materie di esame oggetto delle prove sono indicate nell'avviso, tenuto conto della peculiarità della professionalità da reclutarsi.
7. Il colloquio o la prova orale vertono sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre eventualmente indicate nell'avviso.
8. La prova scritta può consistere nello svolgimento di quesiti a risposta sintetica.
9. È facoltà dell'avviso prevedere, ai fini della selezione, altresì la valutazione dei titoli, compreso il curriculum, con punteggio fissato dall'avviso di selezione, in deroga ai limiti di cui all'articolo 8 comma 2 D.P.R. 487/1994, anche superiore a 10/30 e non superiore a 30/30.
10. In casi particolari, da indicarsi in sede di determinazione di indizione della procedura di reclutamento, al fine di fare fronte ad esigenza di particolari professionalità dotate di adeguata formazione, per il reclutamento delle categorie C e D è possibile la selezione pubblica secondo la modalità per soli titoli.
11. La valutazione dei titoli, ove prevista, previa individuazione dei criteri da parte dell'organo valutatore, è effettuata dopo l'espletamento della prova pratica, o teorico pratica, o scritta, e prima che si proceda alla valutazione delle medesime.
12. Conseguono l'idoneità nella selezione i candidati che abbiano riportato in ciascuna delle prove, compreso il colloquio, la votazione di almeno 21/30.
13. L'organo esaminatore consiste nel segretario comunale, assistito da funzionario verbalizzante.
14. In casi particolari è facoltà di costituire l'organo esaminatore in forma di Commissione esaminatrice, di cui all'**articolo 13**.
15. Prima dell'inizio della prova, l'organo esaminatore procede al riconoscimento dei concorrenti mediante esibizione di un documento di identità personale e alla raccolta delle firme di presenza, una volta identificati, su apposito foglio allegato al verbale.
16. Delle operazioni dell'organo esaminatore è redatto apposito verbale contenente gli elementi essenziali e la descrizione sommaria delle operazioni, sottoscritto dal componente, o dai componenti, e dal verbalizzante.
17. Ferma la pubblicità degli avvisi sul sito Web istituzionale, le comunicazioni ai concorrenti in ordine all'ammissione, allo svolgimento delle prove ed in genere le comunicazioni endoprocedimentali, avvengono tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite fax, ovvero PEC, ovvero consegna a mani, e sono eventualmente anticipate tramite mail o telefono.
18. Restano fermi in ogni caso i principi di pubblicità delle prove, della necessaria predeterminazione dei contenuti e dei criteri per la valutazione delle medesime prove.
19. In caso di formazione di graduatoria la stessa avrà un termine di validità di

durata pari a quella fissata dalla legge per le assunzioni a tempo indeterminato, decorrenti dalla data di approvazione della medesima, durante i quali il Comune ha facoltà, discrezionale ed insindacabile, di farvi ricorso per soddisfare il proprio fabbisogno di analoga professionalità mediante assunzione a tempo determinato.

- 20.** È altresì facoltà, discrezionale ed insindacabile, da parte del Comune, in caso di vigenza di graduatoria per assunzioni a tempo indeterminato, di farvi ricorso per soddisfare il proprio fabbisogno di analoga professionalità mediante assunzione a tempo determinato.
- 21.** Si può prescindere dalla selezione pubblica in casi debitamente motivati, laddove sia necessaria l'acquisizione di una peculiare professionalità, nonché in casi di urgenza, salva, in tale ipotesi, che la durata del rapporto sia non superiore a trenta giorni.

ARTICOLO 17 ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SEMPLIFICAZIONE, ACCELERAZIONE, DIGITALIZZAZIONE DEI CONCORSI PUBBLICI, DI CUI ALL'ARTICOLO 249 D.L. 34/2020, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 77/2020, E DI CUI ALL'ARTICOLO 10 D.L. 44/2021, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 76/2021

1. Le disposizioni dettate dalla Legge, con particolare riferimento, per quanto applicabili espressamente agli enti locali secondo quanto ivi previsto, all'articolo 10 del decreto legge 44/2021, e s.m.i, sono applicabili a fare data dalla relativa entrata in vigore, e prevalgono sulle disposizioni eventualmente difformi del presente regolamento nei limiti del comma 2 del presente articolo, e, pertanto, i bandi di concorso pubblicati a fare data dall'entrata in vigore delle suddette norme ne applicano le relative disposizioni, oppure ne utilizzano le facoltà ivi previste, secondo le necessità derivanti dalle caratteristiche della professionalità da reclutare mediante concorso pubblico o selezione pubblica, nell'osservanza della capacità finanziaria dell'ente, anche in deroga alle disposizioni del presente regolamento e del D.P.R. 487/1994.

2. In particolare il bando di concorso:

- a) prevede salvo motivata deroga, l'espletamento di una sola prova scritta, o teorico pratica, o pratica a seconda della professionalità da reclutare, e di una prova orale;
- b) prevede l'utilizzo, per le prove scritte e teorico pratiche, compresa l'eventuale preselezione, di strumenti informatici e digitali a condizione che tale soluzione sia compatibile con la capacità di bilancio;
- c) relativamente ai profili qualificati in sede di bando come di elevata specializzazione tecnica, prevede la valutazione di titoli, legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, quale condizione di ammissibilità al concorso;

d) può prevedere che i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, concorrano alla formazione del punteggio finale, fermo restando il limite non superiore a un terzo;

e) nel corso del permanere dello stato di emergenza da pandemia covid-19, ove le condizioni di sicurezza sanitaria lo consiglino, può prevedere la soppressione della prova orale.

3. Le disposizioni dettate dalla Legge, con particolare riferimento, per quanto applicabili espressamente agli enti locali secondo quanto ivi previsto, agli articoli 247, 248, 249 D.L. 34/2020, e s.m.i, sono applicabili in via immediata, e prevalgono sulle disposizioni eventualmente difformi del presente regolamento nei limiti del comma 4 del presente articolo, e, pertanto, i bandi di concorso pubblicati successivamente alla data di esecutività della deliberazione di adozione del presente articolo, applicano le relative disposizioni, oppure ne utilizzano le facoltà ivi previste, secondo le necessità derivanti dalle caratteristiche della professionalità da reclutare mediante concorso pubblico o selezione pubblica, nell'osservanza della capacità finanziaria dell'ente, anche in deroga alle disposizioni del presente regolamento e del D.P.R. 487/1994.

4. Il bando di concorso, in caso utilizzi la facoltà in ordine alla presentazione con modalità digitale delle domande, di cui all'articolo 247 commi 4 e 5 D.L. 34/2020, e s.m.i., prevede:

a) il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso entro quindici giorni dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale;

b) la presentazione della domanda di partecipazione mediante esclusiva modalità telematica, attraverso apposita piattaforma digitale predisposta avvalendosi dei soggetti abilitati dalla Legge;

c) l'obbligo, in capo al candidato, ai fini della partecipazione al concorso, del possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato e della registrazione nella piattaforma digitale attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID);

d) che ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario delle relative prove e del loro esito, sia effettuata attraverso la piattaforma digitale;

e) che la data e il luogo di svolgimento delle prove siano resi disponibili sulla piattaforma digitale con accesso da remoto attraverso l'identificazione del candidato, almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse.

5. Nel caso il bando di concorso non preveda la presentazione della domanda mediante piattaforma digitale, non trova applicazione il comma 4 del presente articolo, ferma restando la facoltà di richiedere la presentazione della domanda di partecipazione esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC).